



DELIBERA N. 447

28 settembre 2022

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Andrea Servizi Roma S.R.L.S. – Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di servizi di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, allestimento tecnico degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2025 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Base d'asta: 1.192.237.60 euro - S.A.: Federazione Italiana Scherma

PREC 113/2022/S

Riferimenti normativi

D.lgs. n. 50 del 2016, art. 83

Parole chiave

Offerta tecnica – Errore materiale

Massima

Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Criteri - Offerta tecnica – Errore materiale – Riconoscibile e rettificabile senza ricorrere a fonti esterne all'offerta - Emendabilità – Ammissibile

E' emendabile l'errore materiale in cui è incorso l'operatore economico nella compilazione dell'Offerta tecnica quando, nel contesto dell'offerta, esso è riconoscibile come tale dalla stazione appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente, e lo stesso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne all'offerta.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 settembre 2022

Vista l'istanza di parere acquisita al prot. n. 57104 del 12 luglio 2022, nella quale l'operatore economico Andrea Servizi Roma S.R.L.S., secondo classificato nella gara in epigrafe, ha rappresentato che il punteggio conseguito per l'offerta tecnica è stato condizionato negativamente dall'errore materiale in cui sarebbe incorso nel compilare una scheda dell'offerta tecnica, nella sezione in cui doveva essere indicato il raggio in cui ricade l'ubicazione del magazzino inserito nell'offerta. L'impresa riferisce di avere erroneamente indicato quale fascia di distanza del raggio all'interno della quale è collocato il suddetto magazzino quella compresa tra i 21 e i 35 km invece che quella (corretta) non superiore a 20 km (stante la distanza pari a circa 16 km). Ciò le è valsa



l'attribuzione di 5 punti, invece del punteggio massimo di 10 punti previsto dal disciplinare per l'ubicazione del magazzino entro un raggio di 20 km, e le è costato il primo posto in graduatoria (avendo conseguito 91,5273 punti totali contro i 95 del primo graduato). La richiesta avanzata alla stazione appaltante di esercizio dell'autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria è stata respinta;

Viste le doglianze dell'istante, ad avviso del quale l'asserito errore materiale avrebbe dovuto essere emendato dalla stazione appaltante in quanto immediatamente riconoscibile, tenuto conto che l'ubicazione del magazzino oggetto dell'offerta era stata chiaramente indicata in più punti dell'offerta tecnica, così da divenire un elemento conoscitivo certo e inequivocabile. La stazione appaltante avrebbe potuto pertanto ricavare il dato oggettivo (corretto) della fascia di raggio di distanza tra il suddetto magazzino e la sede della Federazione senza necessità di particolari indagini, senza bisogno di attingere a elementi conoscitivi esterni ai contenuti dell'offerta tecnica e senza che potesse sussistere alcun dubbio in merito ai contenuti tecnici dell'offerta medesima;

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 21 luglio 2022 con nota prot. n. 59861;

Visto quanto dedotto con nota acquisita al prot. n. 60397 del 22 luglio 2021 dall'operatore economico primo in graduatoria, Consorzio GE.SE.AV Scarl, secondo il quale la correzione dell'errore commesso in fase di dichiarazione dall'istante determinerebbe un'inammissibile modifica della domanda di partecipazione, in violazione della *par condicio*. Inoltre, il controinteressato ha avanzato perplessità circa la veridicità di altre due dichiarazioni rese dall'istante in ordine al possesso di due criteri di valutazione (subcriterio A1 «Essere iscritti alla CCIAA nella sezione delle ditte operanti nel trasporto di materiali tecnici federali» e subcriterio B5 «Essere in possesso di automezzi ciascuno con portata utile di almeno q. 50 per il carico/scarico delle attrezzature schermistiche (...))», che sembrerebbero a suo dire smentiti da evidenze documentali avverse (visura CCIAA e mancata inclusione dell'istante nell'Albo degli Autotrasportatori);

Visto quanto replicato dalla Federazione Italiana Scherma, con nota acquisita al prot. n. 60870 del 26 luglio 2022, circa l'impossibilità per la stazione appaltante di rettificare autonomamente i punteggi già attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base di argomentazioni pervenute in data successiva alla chiusura della procedura concorsuale. Secondo la stazione appaltante, ciò costituirebbe un'inammissibile manipolazione dell'offerta e integrerebbe una violazione dei principi di immutabilità dell'offerta e di parità di trattamento dei concorrenti;

Vista la documentazione in atti e le memorie delle parti;

Visto il paragrafo 19.2 del disciplinare di gara che prevede, per il subcriterio B1 - Ubicazione del magazzino, l'attribuzione dei seguenti punteggi in ragione della differente fascia di distanza dalla sede della stazione appaltante:

«Nel raggio di non oltre 20 km dalla sede federale (10 punti)

Nel raggio tra 21 Km e 35 km dalla sede federale (5 punti)

Nel raggio tra 36 Km e 50 km dalla sede federale (2 punti) Nel raggio tra 36 Km e 50 km dalla sede federale (2 punti)»;

Considerato l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche in precedenti pareri dell'Autorità (Cfr., *ex multis*, Delibera n. 209 del 27 aprile 2022), secondo cui l'errore materiale nell'indicazione di elementi dell'offerta può essere emendato d'ufficio tramite l'indicazione del dato corretto negli stretti limiti in cui l'errore può essere percepito o rilevato *ictu oculi*, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cfr. Consiglio di Stato, V, n. 8823/2019). In particolare, ai fini della rettifica, occorre che vi si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta



medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerta (Consiglio di Stato, V, n. 7752/2020). Diversamente, la "correzione" si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell'offerta con violazione del principio della *par condicio* dei concorrenti (Consiglio di Stato, V, n. 5638/2021);

Considerato che, nel caso di specie, nella propria offerta tecnica, l'istante ha dichiarato che «*il magazzino di cui dispone l'impresa per lo svolgimento del servizio e da destinare in via esclusiva alle attrezzature schermistiche è sito in via Alberto Pitentino, 41 Roma e consta di 830 mq di area allestito con n. 3 laboratori (...)*» e ne ha descritto le caratteristiche;

Ritenuto che dall'offerta tecnica emerge in modo chiaro l'impegno dell'istante ad offrire, per l'esecuzione del servizio, uno specifico magazzino la cui ubicazione è esattamente individuata tramite l'indicazione di Comune, via e numero civico. Conoscendo tale dato, certo e inequivocabile, la distanza, o meglio il raggio dalla sede federale del medesimo magazzino (oggetto di valutazione), è esattamente calcolabile tramite apposito software. Si tratta infatti di un dato che deriva e dipende da quello dell'ubicazione del magazzino, sul quale, nel caso di specie, non può sussistere alcun dubbio, stante l'inequivocabile contenuto della dichiarazione d'impegno dell'offerente;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, che la dichiarazione dello stesso operatore economico che, in altra sezione dell'offerta, collochi il magazzino offerto entro un *range* di raggio dalla sede federale diverso da quello ricavabile sulla base della dichiarata ubicazione del magazzino medesimo è facilmente riconoscibile, nel contesto dell'offerta, come una dichiarazione materialmente errata. Oltre che riconoscibile come tale, un simile errore è anche emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta, potendo la correzione basarsi su elementi chiari e univoci desumibili dall'offerta stessa (l'ubicazione del magazzino in questione), senza che ciò si traduca in una modifica dell'offerta tecnica, che rimane immutata quanto al suo contenuto tecnico (messa a disposizione di un magazzino sito in via ...). Inoltre, nel caso di specie, l'avvenuta apertura delle buste economiche non è d'ostacolo alla correzione dell'errore materiale, perché l'assegnazione dei punteggi ai candidati per l'offerta tecnica avviene in via automatica e senza spendita di discrezionalità da parte della Commissione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3378/2022);

Ritenuto, sulla base di quanto osservato, che il rigetto dell'istanza di esercizio dell'autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria, motivata dall'impossibilità di modificare l'offerta formalizzata in sede di gara, non è conforme alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza, e che la stazione appaltante, ad avviso dell'Autorità, dovrebbe procedere ad una rinnovata valutazione dell'istanza alla luce di quanto sin qui puntualizzato;

Considerato, con riferimento a quanto rilevato dal controinteressato circa la dubbia veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante riguardo l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di determinati automezzi, che spetta all'amministrazione la verifica della veridicità dei dati forniti in sede di offerta e che l'esposizione di un dato non veritiero, oltre a comportare l'azzeramento del punteggio attribuito in ragione del dato medesimo, potrebbe condurre la stazione appaltante ad adottare la sanzione espulsiva in quanto esposizione di informazione falsa o fuorviante suscettibile di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 (Cfr. Delibera n. 780 dell'11 settembre 2018; Consiglio di Stato, sez. V, nn. 2747/2018 e 6157/2019), nel caso in cui la stessa amministrazione valutasse che il comportamento tenuto dall'operatore economico ha inciso in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2020);

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che



- l'erronea indicazione della fascia di distanza, rispetto alla Sede federale, del raggio all'interno della quale è collocato il magazzino oggetto dell'offerta tecnica costituisce un errore materiale emendabile;
- le motivazioni alla base del rigetto dell'istanza di esercizio dell'autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria non sono rispondenti alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza;
- la stazione appaltante dovrebbe procedere ad una rinnovata valutazione dell'istanza di esercizio dell'autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria;
- spetta alla stazione appaltante la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante in sede di offerta tecnica.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 ottobre 2022

Per il Segretario verbalizzante Laura Mascali

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente